PA-POMPEI | 26/11/2024 | DECRETO 394



PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

All. 5

Oggetto: Contenzioso Scala Luigi e Scala Mariano c/ Ministero della Cultura, Parco Archeologico di Pompei – Tribunale di Napoli (NRG 12488/2022) – Atto di transazione rep. 188 del 14.11.2024 – Decreto di liquidazione.

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la L. n. 136/2010;
- la L. n. 241/1990;
- il D.P.C.M. n. 54 del 15.3.2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D.M. n. 270 del 5.9.2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- con atto di citazione in riassunzione (all. 1) incardinato innanzi al Tribunale di Napoli gli istanti Scala Luigi e Scala Mariano convenivano in giudizio la società Ente Autonomo Volturno s.r.l., il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo − Parco Archeologico di Pompei ed il Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due − quest'ultimo chiamato in causa dall'Ente Autonomo Volturno s.r.l. − per sentir così provvedere: "I)-ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti, E.A.V. e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Parco Archeologico di Pompei, ciascuno per quanto di proprio diritto e/o ragione, quali custodi, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine, comunque ex art. 2043 c.c., per quanto accaduto e per i danni riportati dai germani Scala; per l'effetto, accogliendo la domanda come proposta; II)-CONDANNARE i convenuti, E.A.V. e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Parco Archeologico di Pompei, in persona dei rispettivi l.rp.t., solidalmente tra loro e comunque ciascuno per quanto di proprio diritto e/o ragione, : a) al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, della somma di € 13.390,38 a titolo di danno emergente, per la spesa sostenuta per il ripristino degli immobili danneggiati; b) al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, della somma che il Tribunale riterrà di determinare, ex art. 1226 c.c., a



Tel: +39 081 85 75 111 C.F. 90083400631







PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

titolo di lucro cessante, per il mancato godimento degli immobili di loro proprietà; c)a porre in essere,

con la necessaria sollecitudine, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, sia sul costone

sovrastante la galleria ferroviaria, sia sul sistema di canalizzazione del 1934, occorrenti al fine di

conseguire non solo la più accurata pulizia possibile dei canali e del costone ma anche la necessaria

messa in sicurezza delle parti interessate da fenomeni franosi, con un costante monitoraggio dei

predetti, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità";

- nello specifico gli istanti in qualità di proprietari rispettivamente di un appartamento al piano terra in

Castellammare di Stabia al Viale Europa n° 159, individuato in Catasto urbano al foglio 6, p.lla 1502 sub

104, cat. A/4, con annesso giardino individuato catastalmente al foglio 6, p.lla 133, quest'ultimo

prospiciente la ferrovia "Circumvesuviana", e di un locale deposito sito al piano interrato del fabbricato

sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 157, e censito al catasto urbano al foglio 6, p.lla 566

sub 105 cat. C/2, e di un locale deposito in Castellammare di Stabia al viale Europa n. 159, piano terra,

con accesso carrabile dal cortile individuato in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1502 sub 102, cat. C/2

deducevano che a seguito di copiose piogge nella notte tra il 5.11.2017 ed il 6.11.2017, si verificava il

riversamento nella proprietà Scala di detriti di vario genere – pietrisco, terreno, fango e materiale di

origine vegetale - che si accumularono nella rete di raccolta delle acque. Ostruitasi totalmente la

condotta di raccolta e la vasca di laminazione, questi detriti fuoriuscirono invadendo il giardino, il

cortile ed il viale;

- all'esito della CTU, che ha avvalorato la tesi attorea, l'Avvocatura dello Stato di Napoli, con nota

acquisita al prot. 5597 del 24.5.2024 (all. 2), ha invitato il Parco a valutare l'ipotesi di definire il giudizio

tramite una transazione;

- all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra le parti è stato sottoscritto l'atto di transazione rep. n. 188

del 14.11.2024 (all. 3).

Considerato che

- in base all'art. 2 del suddetto atto di transazione i Sigg.ri Mariano Scala e Lugi Scala "a tacitazione dei

danni patiti agli immobili di proprietà, a saldo e stralcio di tutte le pretese economiche avanzate o che

possono essere avanzate in relazione all'oggetto del giudizio pendente, dichiarano di accettare la

somma complessiva di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) oltre € 600,00 a titolo di

rimborso acconto CTU, ed € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per spese di lite, da versarsi in quota

parte dalla soc. Ente Autonomo Volturno s.r.l. e dal Parco Archeologico di Pompei";







PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

- nello specifico in base al successivo art. 3 il Parco si è impegnato "al pagamento della somma

complessiva di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) a titolo di risarcimento in favore dei Sig.ri

Scala Mariano e Scala Luigi, oltre quota di €. 300,00 (euro trecento/00) a titolo di rimborso spese

acconto CTU" oltre che al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Barile, difensore

dei Sigg.ri Scala, per € 3.500,00 (euro tremilacinquecento), oltre IVA ed accessori di legge, da dividersi

in parti uguali tra il Parco e l'EAV;

- in data 22.11.2024 l'Avv. Giovanni Barile ha trasmesso fattura n. 177/FE del 21.11.2024, dell'importo

complessivo di € 2.338,90 (di cui € 1.750,00 per onorari, € 70,00 per Cassa Avvocati 4%, € 400,40 per

IVA al 22%, € 118,50 per spese generali 15%, - € 350,00 per ritenuta d'acconto 20%)

prima di procedere al pagamento questa Amministrazione, in data 25.11.2024, ha provveduto ad

effettuare le verifiche di regolarità fiscale previste dall'art. art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 nei

confronti dei Sigg.ri Luigi e Mariano Scala;

- la verifica ha avuto esito negativo, in quanto gli stessi sono risultati essere non inadempienti (all. 4 e

5).

Tanto premesso e considerato

decreta

1) di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;

2) di autorizzare il pagamento della somma di € 6.400,00 in favore del Sig. Luigi Scala, nato a

Castellammare di Stabia (NA) in data 2.1.1950 e residente in Vedano al Lambro (MB) alla via Alfieri n.

15, C.F. SCLLGU50A02C129E, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN

IT80F0890134000000000202682;

3) di autorizzare il pagamento della somma di € 6.400,00 in favore del Sig. Mariano Scala, nato a

Castellammare di Stabia (NA) in data 28.6.1961 e residente in Milano (MI) alla via Flumendosa n. 34,

C.F. SCLMRN61H28C129A, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN

IT93S0306950411000006259135;

4) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.988,90, in favore dell'Avv. Giovanni Barile, C.F.

BRLGNN66A30C129H, P. IVA IT03257301212, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN

IT51N0538722100000002440565, oltre ritenuta d'acconto pari al 20%, ovvero € 350,00, da versarsi

secondo le modalità ordinarie;

5) di dare atto che la somma trova copertura finanziaria su fondi ordinari del bilancio 2024 nel capitolo









PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

di spesa n. 1.2.3.050 (Impegno n. 338/2024).

Visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Dott. Davide Russo

Il Direttore Generale

tt. Gabriel Zuchtriegel



